

1. RATIO E FINALITÀ

Il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 recepisce nel nostro ordinamento la c.d. “Direttiva Whistleblowing” il cui scopo è incentivare le segnalazioni finalizzate all’emersione di fattispecie di illecito occorse in un contesto lavorativo assicurando al segnalante la tutela dell’anonimato e la protezione da ritorsioni e la possibilità di procedere alla segnalazione con varie modalità. Con la presente procedura il Centro autorizzato nazionale assistenza produttori agricoli (C.A.N.A.P.A. srl) si conforma alla normativa citata e appronta sia presidi per proteggere il segnalante sia un canale di segnalazione interno; in particolare, in conformità alla normativa, C.A.N.A.P.A.:

- attiva e mantiene operative misure idonee a tutela della riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione;
- osserva il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- gestisce un canale di segnalazione interna secondo i principi richiamati dalla normativa.

2. SEGNALAZIONE E CANALI DI SEGNALAZIONE

La direttiva whistleblowing e il D. Lgs. 24/2023 incoraggiano le segnalazioni che abbiano la finalità di far emergere fattispecie di illecito occorse nei contesti lavorativi e che afferiscono alle violazioni sopra specificate. A tale scopo, il segnalante ha l’opportunità di effettuare la propria segnalazione mediante 4 canali e -nell’ordine appresso rappresentato- può: 1. presentare una segnalazione di illecito mediante il canale interno 2. presentare una segnalazione di illecito mediante il canale esterno 3. procedere alla divulgazione pubblica dell’illecito 4. procedere ad una denuncia dell’illecito all’autorità giudiziaria. Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse all’integrità dell’ente. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. SEGNALAZIONI NON TUTELABILI

Non sono oggetto della presente procedura e pertanto non daranno luogo a misure di protezione, le segnalazioni relative:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

4. SOGGETTI TUTELATI

Possono procedere alla segnalazione e beneficiare delle tutele disposte dal D. Lgs. 24/2023 e dalla presente procedura i seguenti soggetti:

- i dipendenti di C.A.N.A.P.A.;
- i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso C.A.N.A.P.A.;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di C.A.N.A.P.A.;

- liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso C.A.N.A.P.A.;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso C.A.N.A.P.A.;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 si applicano anche se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene:

- quando il rapporto giuridico con C.A.N.A.P.A non sia ancora cominciato e le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate durante la selezione o in fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- dopo il termine del rapporto con C.A.N.A.P.A e laddove le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate nel corso del rapporto.

Oltre ai soggetti sopra indicati, le misure di protezione si estendono:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica quando siano legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante o del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o del denunciante di chi ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA DI CANAPA

C.A.N.A.P.A ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della documentazione collegata alla segnalazione. Il soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni ricevute è Innocentin Teresa, a ciò debitamente autorizzata in conformità alla normativa di tutela dei dati personali. Nel caso in cui la segnalazione -purché connotata come segnalazione ai sensi del D. Lgs. 24/2023- viene indirizzata ad un soggetto diverso, questi entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al responsabile della gestione delle segnalazioni nel rispetto delle garanzie di riservatezza, comunicandolo contestualmente al segnalante. Al contrario se la segnalazione non è connotata come segnalazione ex D. Lgs. 24/2023, la stessa viene considerata come segnalazione ordinaria.

6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE MEDIANTE POSTA ORDINARIA

C.A.N.A.P.A consente di svolgere la segnalazione mediante diversi canali. Tra questi vi è il canale di posta ordinaria. Il segnalante, dopo aver compilato il modulo di segnalazione (scaricabile direttamente dal sito internet di C.A.N.A.P.A) lo invia con le seguenti modalità. La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, di cui la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla copia del documento di riconoscimento, mentre la seconda deve contenere la segnalazione svolta mediante il modulo; entrambe le buste dovranno essere poi inserite in una terza busta chiusa che rechi la dicitura "Riservata al responsabile della gestione delle segnalazioni" e che deve essere spedita all'indirizzo: Centro Autorizzato Nazionale Assistenza Produttori Agricoli c.a. Innocentin Teresa, Via Amatrice, 38 - 00199 – ROMA. La segnalazione verrà protocollata in un registro separato da parte del gestore. Tutti i documenti

cartacei riferiti alla segnalazione devono essere archiviati in contenitore chiusi a chiave il cui accesso è riservato esclusivamente al responsabile della gestione delle segnalazioni.

Il responsabile della gestione delle segnalazioni è il soggetto preposto a gestire le segnalazioni ricevute. Il responsabile della gestione delle segnalazioni, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, rilascia al segnalante avviso di ricevimento e, entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento, o in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce riscontro alla segnalazione. Il responsabile della gestione delle segnalazioni gestisce la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza.

Ricevuta la segnalazione, il responsabile della gestione delle segnalazioni ne analizza l'ammissibilità e la ricevibilità e, se necessario, richiede chiarimenti e integrazioni al segnalante.

In particolare, il responsabile della gestione delle segnalazioni

- verifica che il segnalante sia soggetto abilitato a svolgere una segnalazione
- procede ad archiviare in caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità¹
- in caso di fumus dell'illecito, procede alla valutazione analizzando nell'ordine: o se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite o se attiene al contesto lavorativo o se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Successivamente il responsabile della gestione delle segnalazioni verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Nel caso la segnalazione risulti fondata, considerata la natura della violazione segnalata, il responsabile della gestione delle segnalazioni procede a:

- comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministratore unico di C.A.N.A.P.A., per i provvedimenti di competenza;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela di C.A.N.A.P.A.

Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del responsabile della gestione delle segnalazioni comporta una sua propria responsabilità, valutabile dall'Autorità competente.

7. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ORALE

C.A.N.A.P.A. consente di svolgere segnalazione, oltre che con la modalità di cui al punto precedente, anche oralmente mettendo a disposizione una linea telefonica mobile dedicata, gestita dal responsabile della gestione delle segnalazioni, garantendo l'anonimato e la segretezza.

Il segnalante dovrà contattare il numero telefonico + 39 349.4742937 e fornire i propri dati identificati e fornire gli estremi del proprio documento di identità. Successivamente dovrà fornire tutti gli elementi fondanti la segnalazione, anche tenendo conto delle indicazioni riportate nel modulo cartaceo presente sul sito di C.A.N.A.P.A. e utilizzato per la modalità mediante posta ordinaria.

¹ Si procede all'archiviazione per:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica
- manifesta incompetenza del responsabile della gestione delle segnalazioni sulle questioni segnalate
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento

Il responsabile della gestione delle segnalazioni è il soggetto preposto a gestire le segnalazioni ricevute. Il responsabile della gestione delle segnalazioni, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, rilascia al segnalante avviso di ricevimento e, entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento, o in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce riscontro alla segnalazione. Il responsabile della gestione delle segnalazioni gestisce la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza.

Ricevuta la segnalazione, il responsabile della gestione delle segnalazioni ne analizza l'ammissibilità e la ricevibilità e, se necessario, richiede chiarimenti e integrazioni al segnalante.

In particolare, il responsabile della gestione delle segnalazioni

- verifica che il segnalante sia soggetto abilitato a svolgere una segnalazione
- procede ad archiviare in caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità²
- in caso di fumus dell'illecito, procede alla valutazione analizzando nell'ordine: o se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite o se attiene al contesto lavorativo o se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Successivamente il responsabile della gestione delle segnalazioni verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Nel caso la segnalazione risulti fondata, considerata la natura della violazione segnalata, il responsabile della gestione delle segnalazioni procede a:

- comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministratore unico di C.A.N.A.P.A., per i provvedimenti di competenza;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela di C.A.N.A.P.A.

Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del responsabile della gestione delle segnalazioni comporta una sua propria responsabilità, valutabile dall'Autorità competente.

8. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE CON INCONTRO DI PERSONA CON IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.

C.A.N.A.P.A. consente di svolgere segnalazione, oltre che con le modalità di cui ai punti precedenti, tramite incontro di persona con il responsabile della gestione delle segnalazioni.

Per accedere a tale canale è necessario contattare al numero telefonico + 39 349.4742937 il responsabile della gestione delle segnalazioni. Il responsabile della gestione delle segnalazioni ne analizza l'ammissibilità e la ricevibilità e, se necessario, richiede chiarimenti e integrazioni al segnalante.

In particolare, il responsabile della gestione delle segnalazioni

- verifica che il segnalante sia soggetto abilitato a svolgere una segnalazione

² Si procede all'archiviazione per:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica
- manifesta incompetenza del responsabile della gestione delle segnalazioni sulle questioni segnalate
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento

- procede ad archiviare in caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità³
- in caso di fumus dell'illecito, procede alla valutazione analizzando nell'ordine: o se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite o se attiene al contesto lavorativo o se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Effettuata tale prima valutazione il responsabile della gestione delle segnalazioni comunica al segnalante, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, la data e il luogo dove avverrà l'incontro. Entro 3 mesi dall'incontro il responsabile della gestione delle segnalazioni fornisce riscontro alla segnalazione. Il responsabile della gestione delle segnalazioni gestisce la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza.

Nel caso la segnalazione risulti fondata, considerata la natura della violazione segnalata, il responsabile della gestione delle segnalazioni procede a:

- comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministratore unico di C.A.N.A.P.A., per i provvedimenti di competenza;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela di C.A.N.A.P.A.

Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del responsabile della gestione delle segnalazioni comporta una sua propria responsabilità, valutabile dall'Autorità competente.

9. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE E FATTISPECIE NON SEGNALABILI

La segnalazione contiene in ogni caso elementi utili per consentire le verifiche al responsabile della gestione delle segnalazioni quali:

- generalità del segnalante
- descrizione dei fatti, con anche riferimenti temporali e di luoghi alla commissione dei fatti
- identificazione dell'autore dell'illecito o elementi utili a identificarlo
- indicazione di altri soggetti che possono riferire sull'illecito.

Non possono essere oggetto di segnalazione e, se ricevute non verranno trattate ai sensi della presente procedura: - le doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste afferenti al rapporto di lavoro, di colleganza o di gerarchia. - le fattispecie fondate su meri sospetti o voci.

10. SEGNALAZIONE ANONIMA

C.A.N.A.P.A. si riserva di valutare le segnalazioni anonime quali segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziate e pertanto idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del segnalante viene assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

11. SEGNALAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il responsabile della gestione delle segnalazioni, coordinandosi con il DPO, assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione vengano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della

³ Si procede all'archiviazione per:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica
- manifesta incompetenza del responsabile della gestione delle segnalazioni sulle questioni segnalate
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento

procedura di segnalazione. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lett. e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.

12. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO – PIATTAFORMA DI ANAC

La segnalazione può essere svolta anche mediante l'utilizzo di un canale diverso da quello interno e in particolare attraverso un canale esterno messo a disposizione da ANAC al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> Il segnalante ricorre al canale whistleblowing di ANAC solo al verificarsi delle seguenti circostanze: a. il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non risulta conforme alla normativa; b. abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; c. abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione d. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

13. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE SVOLTA MEDIANTE CANALE ESTERNO

La segnalazione svolta mediante canale esterno è gestita da ANAC in conformità al Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 adottato con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023. Pertanto, ricevuta la segnalazione, ANAC:

- a. Rilascia avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- b. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- c. svolge l'istruttoria necessaria, anche mediante richieste di informazioni o integrazioni, audizioni e acquisizione di documenti;
- d. dà riscontro al segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- e. comunica al segnalante l'esito della segnalazione, che può essere di archiviazione oppure di trasmissione della segnalazione alle autorità competenti.

14. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni rendendole di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il segnalante nel caso di pubblica divulgazione beneficia della protezione e delle tutele prevista dal D. Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui

possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

15. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante è tutelata in ogni contesto successivo alla segnalazione, fermi restando i casi di responsabilità per calunnia e di diffamazione ai sensi del Codice penale o di responsabilità ex art. 2043 del Codice civile e i casi in cui per legge non si possa invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione non possono rivelare né l'identità del segnalante né altre informazioni da cui questa di possa evincere, senza il suo espresso consenso. A tutela del segnalante, C.A.N.A.P.A. si conforma alle seguenti misure:

- In caso di procedimenti penali conseguenti alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.
- In caso di procedimento davanti alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria
- In caso di procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

16. RITORSIONI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

C.A.N.A.P.A. non consente alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante e attuata per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Tale tutela si applica se al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere, se la segnalazione rientra nell'alveo degli illeciti segnalabili e se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento. Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 ovvero:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. In caso di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante, si presume che le stesse siano state attuate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi della Direttiva Whistleblowing e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

17. NULLITÀ DEGLI ATTI RITORSIVI E SEGNALAZIONE AD ANAC

Gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D. Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D. Lgs. 23/2015. In caso di ritorsioni direttamente collegate alla segnalazione, il segnalante e gli altri soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito; Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, anche al il responsabile della gestione delle segnalazioni. Questi, valutata tempestivamente la sussistenza dell'addebito, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- all'Amministratore unico
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente. Le tutele dalle ritorsioni non sono garantite se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave; in questo caso al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

18. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.